

Rapporto parziale 2 sul messaggio

numero **4786**
data **14 ottobre 1999**
dipartimento **Territorio**

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 8 settembre 1998 concernente la procedura di approvazione della scheda di coordinamento 8.4 del Piano direttore - Insediamenti d'importanza nazionale (ISOS) - adottata dal Consiglio di Stato il 17 luglio 1995

1. INTRODUZIONE 3

1.1. Scheda 8.4 del 5 luglio 1990 3

1.2. Scheda 8.4 del 17 luglio 1995 3

1.3. Lavoro della commissione 3

2. CONSIDERAZIONI GENERALI 4

2.1. Inventario degli insediamenti di importanza nazionale (ISOS) 4

2.1.1. Base legale 4

2.1.2. Scopo dell'ISOS 5

2.1.3. Criteri di valutazione 6

2.1.4. I rilievi nel Canton Ticino 6

2.1.5. Presa di posizione del Consiglio di Stato 7

2.1.6. Approvazione del Consiglio federale 8

2.1.7. Pubblicazione degli insediamenti d'importanza nazionale 8

2.1.8. Effetti pratici dell'inventario 8

2.1.9. Giurisprudenza del Tribunale federale 9

2.2. Sussidiamento dei tetti in pioda 10

2.2.1. Rapporto tra ISOS e sussidiamento dei tetti in pioda 10

2.2.2. Basi legali 10

2.2.3. Nuclei sussidiati 11

2.3. Competenza del Gran Consiglio 12

3. RICORSO DEL COMUNE DI AVEGNO 12

- 3.1. Oggetto del ricorso 12
- 3.2. Osservazioni del Consiglio di Stato 12
- 3.3. Audizione 12
- 3.4. Considerazioni particolari 13
- 3.5. Conclusioni 16
- 4. RICORSO DEL COMUNE DI BROGLIO 16
- 4.1. Oggetto del ricorso 16
- 4.2. Osservazioni del Consiglio di Stato 16
- 4.3. Audizione 17
- 4.4. Considerazioni particolari 17
- 4.5. Conclusioni 18
- 5. CONCLUSIONI 18
- 6. PROGETTI DI DECISIONE 20
- 6.1. Comune di Avegno 20
- 6.2. Comune di Broglio 21

1. INTRODUZIONE

1.1 Scheda 8.4 del 5 luglio 1990

Il 5 luglio 1990 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di coordinamento 8.4 – Insedimenti d'importanza nazionale – del piano direttore cantonale di categoria risultato intermedio. Essa era basata su una prima bozza di inventario allestita dall'autorità federale in collaborazione con il Cantone e i Comuni interessati.

Il 27 giugno 1995 il Consiglio federale ha approvato la scheda, indicando che essa avrebbe dovuto essere aggiornata dopo l'approvazione dell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) da parte dello stesso Consiglio federale.

1.2 Scheda 8.4 del 17 luglio 1995

Il 26 agosto 1991 il Dipartimento federale dell'interno ha sottoposto al Cantone il progetto d'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere. Nel 1993 il Dipartimento del territorio ha organizzato l'informazione e la consultazione dei Comuni interessati dall'ISOS. Il 22 febbraio 1994 il Consiglio di Stato ha trasmesso al Dipartimento federale dell'interno una presa di posizione sull'inventario con i risultati della consultazione e alcune richieste di modifica.

Il 9 novembre 1994 il Consiglio federale ha approvato l'ISOS per il Cantone Ticino e deciso la sua entrata in vigore per il 1° gennaio 1995. Il 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di coordinamento 8.4 di categoria dato acquisito. La nuova scheda 8.4 è stata pubblicata dal 21 agosto al 20 ottobre 1995 ai sensi dell'art. 18 LALPT.

I Comuni di Avegno e Broglio hanno presentato ricorso contro la scheda.

1.3 Lavoro della commissione

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha nominato una sottocommissione che si è occupata dell'istruzione dei ricorsi. In particolare:

- il 23 settembre 1998 ha intimato ai ricorrenti il messaggio del Consiglio di Stato con le osservazioni ai ricorsi;
- il 21 ottobre 1998 ha proceduto alle audizioni dei ricorrenti e ai sopralluoghi;
- l'8 luglio 1999 ha proceduto all'audizione dell'arch. Sibylle Heusser, responsabile dell'ISOS;
- ha verificato alcuni aspetti particolari con Benedetto Antonini, direttore della Divisione della pianificazione territoriale, e Heinrich Häuselmann della Sezione patrimonio culturale e monumenti storici dell'Ufficio federale della cultura.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

2.1 Inventario degli insediamenti di importanza nazionale (ISOS)

2.1.1 Base legale

Dal punto di vista strettamente giuridico, l'inventario degli insediamenti d'importanza nazionale si basa sull'art. 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN):

Art. 5 Inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; all'uopo, può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni di protezione della natura e del paesaggio. Gli inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:

- a. la descrizione esatta degli oggetti;
- b. la ragione della loro importanza nazionale;
- c. i pericoli possibili;
- d. i provvedimenti di protezione già presi;
- e. la protezione cui devesi provvedere;
- f. le proposte di miglioramento.

2 Gli inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.

L'importanza degli inventari federali è indicata nell'art. 6 LPN:

Art. 6 Importanza dell'inventario

1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto o, in ogni caso, rispettato per quanto sia possibile.

2 Il principio secondo il quale un oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, semprechè non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.

Oltre all'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere sono già in vigore o in allestimento diversi altri inventari federali (paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale, vie di comunicazione storiche, torbiere, paludi, zone golenali,...). Nel rapporto "Il paesaggio tra passato e futuro", accanto ad una tabella con i diversi inventari, sono

indicati anche alcuni problemi emersi nell'applicazione pratica:

Gli inventari federali sono strumenti importanti per la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Previa consultazione dei Cantoni, la Confederazione compila gli inventari degli oggetti di rilevanza nazionale. Si tratta di elaborare i principi fondamentali che permettono di stabilire quali oggetti naturali e culturali, quali specie e i loro habitat, quali territori di una certa estensione, quali paesaggi e siti di particolare bellezza e valore meritano di essere protetti. Si è così proceduto progressivamente a inventariare zone e oggetti e a metterli, con effetti diversificati, sotto protezione (art. 5, 18, 23 LPN). In seguito all'accoglimento della mozione Maissen (M 95.3312), il Consiglio federale dovrà presentare delle modifiche legislative per coordinare la procedura di allestimento degli inventari secondo la LPN con la procedura per progetti e piani secondo la LPT. In questo contesto dovrà essere chiarito il rapporto tra pianificazioni federali e piani direttori cantonali.

L'integrazione degli inventari negli strumenti pianificatori è compito dei Cantoni, i quali di regola attuano la protezione attraverso i Comuni ponendo vincoli sulla proprietà fondiaria. La scelta dei mezzi da impiegare dipende dall'oggetto protetto, dagli eventuali pericoli ai quali è esposto, dalle misure di protezione esistenti e dal grado di protezione auspicato. I due strumenti più importanti per raggiungere l'obiettivo della protezione sono le convenzioni con i proprietari e i gestori (contratti di gestione) e l'emanazione di disposizioni pianificatorie vincolanti per la proprietà (zone di protezione). Altre misure possono essere ad esempio le misure di promozione o il provvedimento di protezione. L'informazione va impiegata per sostenere le iniziative.

Nell'applicazione pratica, numerosi inventari a livello federale, cantonale, regionale e comunale con effetti legali diversi rendono difficile valutare l'insieme dei valori naturali e paesaggistici meritevoli di protezione e conservazione. Questa situazione è causa di un'insicurezza diffusa e spesso addirittura di rigetto nei confronti degli inventari esistenti. In parte non viene capito che tra diversi inventari possono sussistere differenze territoriali o di oggetti da ricondurre alla diversità degli scopi della protezione. In futuro questa situazione – causa di difficoltà nei casi concreti - dovrà essere migliorata.

Come indicato nel messaggio del Consiglio di Stato, l'ISOS è stato emanato dal Consiglio federale nella forma dell'ordinanza, cui viene conferito materialmente il carattere di concezione federale a norma dell'art. 13 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979.

Dal punto di vista formale a norma dell'art. 4 LPT, la popolazione dev'essere informata su obiettivi e svolgimento delle concezioni e dei piani settoriali e deve inoltre avere l'opportunità di potervi partecipare in forma adeguata. Il servizio pianificatore, vale a dire il servizio federale competente nel dato ambito settoriale, è responsabile dell'informazione e della possibilità di partecipazione della popolazione.

2.1.2 Scopo dell'ISOS

L'ISOS è un censimento di tipo architettonico. Esso rileva in particolare il valore d'insieme degli agglomerati designandone gli elementi marcati e indicandone le qualità superiori alla media: evidenza sia i valori storico-architettonici dei complessi costruiti, sia i valori urbanistici degli spazi e dei vuoti delimitati dagli edifici.

Esso è giuridicamente vincolante (a norma degli art. 2, 3 LPN) per la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti nonché per i Cantoni ove adempiano a un compito federale: a titolo d'esempio l'ISOS è vincolante in relazione alla costruzione di edifici o impianti della Confederazione (FFS, PTT, strade nazionali, militare,...), o nel contesto di decisioni in merito a concessioni, autorizzazioni o sussidiamento di opere.

Se si eccettua il caso sopraccitato, un vincolo giuridico diretto per i Cantoni, i Comuni o per singoli cittadini non può ovviamente derivare direttamente dall'inventario. Il carattere di concezione federale conferito all'ISOS fa sì che esso, a norma dell'art. 6 cpv. 4 LPT, debba essere obbligatoriamente considerato dai Cantoni nelle loro pianificazioni direttrici e conseguentemente anche dai Comuni nei piani di utilizzazione. Esso è quindi da interpretare quale importante fondamento (studio di base) di riferimento:

- per la valutazione di progetti di costruzione, di risanamento o di restauro all'interno degli insediamenti d'importanza nazionale;
- per l'allestimento dei piani particolareggiati, dei piani dei centri storici oppure per la revisione delle pianificazioni esistenti;
- per la valutazione e il coordinamento delle pianificazioni settoriali, quali: piani viari, progetti di moderazione del traffico,

progetti per costruzioni e impianti pubblici, ecc.;

- per l'esame dei conflitti d'interesse tra la conservazione e la trasformazione degli insediamenti;

- per esperti e per singoli cittadini interessati alla conoscenza dei siti.

2.1.3 Criteri di valutazione

L'ISOS fornisce una panoramica sulla totalità degli insediamenti permanenti da tutelare nei 3'021 Comuni della Svizzera (situazione al 1990) con dei rilievi comparabili tra di loro. La scelta degli insediamenti d'importanza nazionale è stata fatta sulla base di quattro principi:

1. Anche un piccolo agglomerato può rivestire un interesse nazionale quando accoglie costruzioni tipiche della regione, con giardini o spiazzi integri, quando gli edifici hanno conservato intensi rapporti spaziali reciproci e quando gli intorni sono ineditati.

2. I quartieri del XIX secolo non hanno a priori un interesse inferiore ai nuclei medievali. Ai fini della valutazione non è determinante l'epoca dell'edificazione, quanto piuttosto il grado di capacità per tale edificazione di rappresentare una situazione sociale, politica, economica, insomma una determinata forma di vita.

3. Anche un insediamento senza una singola emergenza di grande rilevanza storico architettonica può comunque rivestire un'importanza nazionale. Questo criterio pone l'accento sulle reciproche relazioni spaziali tra gli edifici e tra questi e gli spazi stradali. Esso richiama le osservazioni della psicologia della Gestalt e meglio il principio per cui il rapporto reciproco fra le parti è altrettanto importanti delle parti medesime.

4. Un inventario opera necessariamente un taglio sincronico in un processo di sviluppo, ma un insediamento non può essere considerato staticamente, né nella sua dimensione passata né in quella futura. Indipendentemente dal loro valore intrinseco, esistono forme di insediamento che possono sopportare anche un numero elevato di interventi, mentre altre si mostrano particolarmente sensibili anche al più piccolo cambiamento.

2.1.4 I rilievi nel Canton Ticino

L'allestimento dell'inventario del Canton Ticino è iniziato nel 1975. I rilievi con la delimitazione dei nuclei del distretto della Valle Maggia (oggetto dei due ricorsi, cfr. capitoli 3 e 4) erano disponibili nel 1980. La lista completa degli insediamenti, con l'indicazione dell'importanza (nazionale, regionale o locale), è stata messa a disposizione del Cantone nel gennaio del 1987. Nella primavera 1991 è iniziata la procedura di consultazione con la consegna dei 471 rilevamenti, 127 dei quali d'importanza nazionale.

Un problema che si è presentato - non solo nel Ticino - è quello dei numerosi nuclei di case che non sono o non sono più insediamenti stabili. Insediamenti che in passato non erano abitati tutto l'anno (alpeggi, maggenghi, per esempio), e che ancor meno lo sono oggi, sono per definizione al di fuori della griglia di classificazione dell'ISOS. Ed ancor più difficile è stato decidere se inventariare o meno insediamenti un tempo abitati e oggi abbandonati, come pure luoghi un tempo abitati solo d'estate e che negli ultimi decenni hanno conosciuto una frequentazione estesa a tutto l'arco dell'anno in qualità di luoghi di vacanza. Anche questi casi non sono stati considerati nell'inventario.

A esemplificazione di insediamenti su tre livelli altimetrici (il villaggio al piano, il maggengo e l'alpe) che nel loro insieme costituiscono la vera e propria morfologia dell'impianto sono stati rilevati Semione con i suoi monti e la Val Malvaglia.

2.1.5 Presa di posizione del Consiglio di Stato

Come già indicato al punto 1.2, il 22 febbraio 1994 il Consiglio di Stato ha trasmesso al Dipartimento federale dell'interno la propria presa di posizione sull'inventario con i risultati della consultazione e alcune richieste di modifica, evidenziando in particolare i seguenti aspetti:

- il Dipartimento del territorio ha organizzato 4 serate informative e 49 dei 100 Comuni coinvolti hanno presentato delle osservazioni;

- un solo Comune (Bignasco) ha contestato l'ISOS, ritenendolo un'inopportuna sovrapposizione con il proprio piano

regolatore; 20 Comuni hanno aderito agli scopi e alle finalità dell'inventario senza osservazioni particolari; 28 Comuni hanno espresso la loro adesione completandola con osservazioni, domande e suggerimenti particolari;

- alcuni Comuni hanno rilevato come l'inventario non si pronuncia sulle implicazioni finanziarie che i provvedimenti di protezione degli insediamenti potrebbero comportare (vincoli per i singoli edifici, costi di restauro, indennità in caso di richieste di dezonamenti);

- molti Comuni hanno presentato osservazioni e suggerimenti che vanno dalla semplice nota concernente il testo della scheda descrittiva fino alla proposta di revisione della scheda stessa con l'inserimento di nuove frazioni o di oggetti ritenuti importanti.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha espresso un avviso globalmente positivo sull'inventario, invitando tuttavia il Consiglio federale a voler riesaminare:

l'opportunità dell'inserimento del villaggio di Bignasco quale insediamento d'importanza nazionale;

b) l'opportunità di rivalutare la classificazione dei seguenti insediamenti in vista del loro inserimento quali insediamento d'importanza nazionale:

Comune	Insedimento principale	Frazione
Avegno		Avegno di dentro
Broglio	Broglio	
Campo Vallemaggia		San Carlo
Carona		Ciona
Frasco		Lövalt e Cabione
Gandria		Cantine di Gandria
Lavertezzo		Aquino
Palagnedra		Bordei
Sala Capriasca	Sala Capriasca	
Vogorno		Costa

Infine il Consiglio di Stato ha invitato il Dipartimento federale dell'interno a voler chiarire gli aspetti relativi agli aiuti finanziari della Confederazione per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ISOS.

2.1.6 Approvazione del Consiglio federale

Il 9 novembre 1994 il Consiglio federale ha approvato l'ISOS per il Cantone Ticino mediante l'aggiornamento della relativa ordinanza (OISOS, appendice all'art. 1).

Il villaggio di Bignasco è stato confermato come insediamento d'importanza nazionale. Come richiesto dal Cantone, i villaggi di Broglio e Sala Capriasca, le frazioni di Ciona (Carona) e Bordei (Palagnedra) e le Cantine di Gandria sono stati riconosciuti come insediamenti d'importanza nazionale. Avegno di dentro e Avegno Chiesa sono classificati congiuntamente come insediamento d'importanza nazionale.

Le frazioni di San Carlo (Campo Vallemaggia), Lövalt e Cabione (Frasco), Aquino (Lavertezzo) e Costa (Vogorno) non sono state riconosciute come insediamenti d'importanza nazionale.

Le 10 località indicate dal Cantone erano state riesaminate nella primavera 1994 dall'architetto Sibylle Heusser, responsabile dell'ISOS, che aveva allestito una proposta di decisione all'intenzione della commissione di valutazione.

2.1.7 Pubblicazione degli insediamenti d'importanza nazionale

Attualmente l'ufficio incaricato dell'allestimento dell'inventario sta procedendo alla rielaborazione delle schede di tutti i nuclei del Cantone classificati d'importanza nazionale per procedere alla relativa pubblicazione, analogamente a quanto già avvenuto per altri Cantoni (Ginevra, Sciaffusa, Argovia, Svitto, Obwalden/Nidwalden, Glarona, Uri). Sono previsti un volume introduttivo generale e 5 volumi con la descrizione dei singoli insediamenti, suddivisi per regione. Per ogni insediamento saranno disponibili anche degli estratti a disposizione dei Comuni, delle scuole e di tutti gli interessati.

2.1.8 Effetti pratici dell'inventario

Come indicato al punto 2.1.2, l'ISOS è giuridicamente vincolante solo per la Confederazione. Nell'applicazione pratica è però stata rilevata una certa insicurezza sugli effetti dell'inventario e la stessa è stata oggetto di chiarimento e approfondimento con la responsabile dell'inventario nell'audizione dell'8 luglio 1999.

Diversi obiettivi di conservazione: sostanza, struttura, carattere

L'inserimento di un villaggio nell'inventario degli insediamenti d'importanza nazionale non significa che tutto debba essere conservato allo stesso modo. Un villaggio viene generalmente suddiviso in perimetri (ad es. nucleo medievale, quartiere della stazione, quartiere industriale, ecc.) e gruppi di insiemi strettamente correlati (ad es. un complesso di edifici sacri, un gruppo di ville ottocentesche, un quartiere di case operaie, un gruppo di stalle) con obiettivi di conservazione diversificati quali:

- conservazione della sostanza (conservare integralmente tutti gli edifici, eliminare gli elementi perturbanti,...);
- conservazione della struttura (preservare la disposizione e la forma degli edifici e degli spazi liberi,...);
- conservazione del carattere (preservare l'equilibrio tra vecchio e nuovo, conservare gli elementi essenziali,...).

L'ISOS è un'ottica settoriale, non è pianificazione

L'ISOS è volutamente un'ottica settoriale; considera unicamente gli aspetti storico-architettonici e spaziali. All'inizio ci si è chiesti se l'ISOS dovesse o meno riportare il perimetro della zona edificabile in vigore con eventuali commenti. Si è però concluso che esso deve considerare unicamente ciò che si vede sul territorio. Le indicazioni dell'ISOS possono pertanto risultare in contraddizione (anche rilevante) con i piani regolatori.

Il compito di fare una ponderazione degli interessi, vale a dire di considerare gli aspetti economici, finanziari ecc. di un Comune, spetta alla pianificazione del territorio.

Nessuna conseguenza diretta a livello comunale

L'ISOS non ha conseguenze dirette a livello comunale. Al massimo ha una funzione di sensibilizzazione. Se un Cantone e un Comune "distruggono" un villaggio, l'unica cosa che la Confederazione può fare è quella di stralciarlo dalla lista degli insediamenti d'importanza nazionale.

La Confederazione non ha un contatto diretto con i Comuni. Il loro coinvolgimento avviene sempre per il tramite dei Cantoni. Alcuni Cantoni hanno escluso il coinvolgimento dei Comuni, altri, di loro spontanea volontà, hanno dato un peso maggiore all'ISOS indicando che esso deve essere rispettato nella pianificazione locale o perlomeno che eventuali conflitti con i suoi obiettivi devono essere giustificati. E' il caso ad esempio di Friburgo. Anche il Giura ha approfondito la relazione tra ISOS e pianificazione locale. Il Cantone Ticino si è limitato a riprendere i contenuti dell'ordinanza federale.

Indicazioni dell'Ufficio federale della cultura

In relazione ai quesiti emersi nelle audizioni dei ricorrenti (cfr. in particolare in punto 3.3), la Sezione patrimonio culturale e monumenti storici dell'Ufficio federale della cultura ha precisato quanto segue:

- la Confederazione non esamina le norme di attuazione dei piani regolatori comunali; in caso di dubbi in correlazione con l'ISOS, il Cantone può chiedere il parere alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio;
- l'ISOS non legittima un privato a ricorrere contro una costruzione indicando semplicemente che è essa è in contrasto con l'ISOS (eccezione: le costruzioni della Confederazione).

2.1.9 Giurisprudenza del Tribunale federale

La giurisprudenza del Tribunale federale nella materia è limitata. Nella decisione del 1° aprile 1998 in evasione del ricorso della città di Bienne contro la concessione di un diritto di espropriazione per la costruzione di una linea di alta

tensione da parte delle FFS e BKW Energie AG tra Bienne e Delémont, il Tribunale federale si limita a constatare come il Consiglio federale avesse esaminato a fondo la problematica della protezione dell'insediamento ("Ortsbildschutz"; la città di Bienne è un insediamento d'importanza nazionale) nell'ambito della procedura pianificatoria. In particolare ha richiesto una perizia alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, che il 20 giugno 1990 ha rilevato che la linea progettata non intacca i valori da proteggere indicati dall'ISOS, anche se una messa sotto cavo potrebbe essere giustificata.

Porto regionale di Locarno

Nell'ambito dell'evasione del ricorso O. contro il permesso di costruzione del porto regionale di Locarno, il Tribunale federale ha invitato l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio a presentare le proprie osservazioni. Accanto ad altre considerazioni, il 4 gennaio 1999 l'UFAFP – dopo aver rilevato che città di Locarno figura nell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere e che l'area portuale si trova nel perimetro dell'inventario, in vigore dal 1.1.1995 – ha osservato che dagli atti non traspare che l'ufficio competente, in base all'articolo 7 LPN, abbia richiesto una perizia presso la commissione competente secondo l'articolo 25 capoverso 1 LPN.

In data 7 luglio 1999 la I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto il ricorso osservando tra l'altro quanto segue (sottolineatura nostra):

7. (-)

a) Qualora, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, un oggetto iscritto in un inventario federale potesse subire un danno, l'art. 7 LPN impone all'ufficio competente di chiedere per tempo una perizia alla commissione prevista dall'art. 25 capoverso 1. La commissione incaricata indicherà poi per quale ragione e in quale maniera l'oggetto debba essere conservato intatto o, in ogni caso, rispettato per quanto possibile.

Secondo giurisprudenza e dottrina non ogni intervento su un oggetto inserito in un inventario federale comporta l'obbligo della perizia. Essa si impone quando, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sussista il rischio di una diminuzione del valore naturale o culturale dell'oggetto inventariato, a seguito di un possibile danno subito proprio in ciò che lo ha reso di importanza nazionale e meritevole di protezione. Se invece l'intervento, pur essendo eseguito all'interno del perimetro di un oggetto inventariato, non ne intacca la sostanza, che l'inserimento nell'inventario si prefigge di proteggere, l'obbligo sancito dall'art. 7 LPN non sussiste (DTF 115 Ib 473 consid. 2e/dd pag. 490 e rinvii; Leimbacher, Kommentar zum Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz, Zurigo 1997, art. 6 n. 11 e segg., art.7 n. 4).

b) Locarno è inserita, in quanto città, nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12) e non già nell'inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP; RS 451.11). Lo strumento che qui interessa, contiene un elenco degli abitati o insediamenti di importanza nazionale, cantonale o locale, catalogati da un punto di vista architettonico, e divisi in varie categorie (città, borgo, villaggio, frazione, casale, o casi particolari). Scopo dell'inserimento nell'inventario qui in esame non è tanto la protezione della natura in sé, che rientra piuttosto negli scopi dell'OIFP, quanto la protezione degli abitati in senso lato, per i quali vengono vietati gli interventi che li snaturerebbero dal profilo architettonico (cfr. Leimbacher, op. cit., art. 5, in particolare n. 10 e segg. e n. 18 e segg.). Già per questo motivo appare dubbia la necessità di far allestire per l'opera portuale litigiosa la perizia giusta l'art. 7 LPN. Il quesito può comunque rimanere aperto, la necessità di un parere della Commissione federale dovendo essere negata già per altro motivo.

2.2 Sussidiamento dei tetti in piode

2.2.1 Rapporto tra ISOS e sussidiamento dei tetti in piode

In relazione ai due ricorsi, è necessario chiarire il rapporto tra ISOS e il sussidiamento dei tetti in piode. Come indicato dal Consiglio di Stato nel messaggio dell'8 settembre 1998, e confermato anche dall'Ufficio federale della cultura, la politica di sussidiamento dei tetti in piode non dipende direttamente dall'inserimento di una certa località nell'inventario ISOS.

E' però un dato di fatto che tutti i nuclei, abitati in modo permanente, in cui vengono assegnati i sussidi per i tetti in piode sono compresi nella lista degli insediamenti d'importanza nazionale.

2.2.2 Basi legali

Conformemente al "Decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio" (DFU) del 17 marzo 1972, nel 1972 il Cantone ha provveduto all'allestimento dei piani dei territori protetti a titolo provvisorio.

A partire dal 1974 il Cantone ha proceduto all'assegnazione di sussidi per il rifacimento di tetti in piode e di pavimentazioni tradizionali (acciottolato o selciato) in un certo numero di nuclei protetti sulla base dell'art. 4 del "Decreto legislativo delle bellezze naturali e del paesaggio" del 16 gennaio 1940:

Art. 4

Il Cantone, a dipendenza dell'importanza nazionale, regionale o locale dell'oggetto e in ragione della partecipazione finanziaria da parte della Confederazione, può assegnare sussidi fino al 50% delle spese per la conservazione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali, monumenti culturali e biotopi meritevoli di protezione, nonché per le acquisizioni e i lavori di esplorazione e di documentazione necessari.

(-)

I sussidi federali sono accordati sulla base della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 e della relativa ordinanza del 16 gennaio 1991.

2.2.3 Nuclei sussidiati

Nei seguenti nuclei, in cui è prescritta la copertura con tetti in piode, vengono tuttora assegnati sussidi conformemente alle direttive del Dipartimento del territorio:

Comune	Località (*comprese nella scheda 8.4 del 17.7.1995)
Avegno	Terra di fuori* e Terra di dentro* (v. piani SPU settembre 1982) Edifici sui mappali n. 120*, 130*, 131*, 132*, 33*, 89*, 91* 24 cappelle votive (v. piano SPU settembre 1982)
Borgnone	Borgnone*, Lionza*, Costa*
Broglio	Monti di Rima
Brontallo	Brontallo*
Bosco Gurin	Bosco Gurin*
Campo Valle Maggia	Pian San Carlo
Cavergno-Bignasco	Val Bavona*
Cevio	Boschetto*, Rovana*
Corippo	Corippo*
Frasco	Lövalt, Cabione
Fusio	Fusio*
Intragna	Verdasio*, Rasa*
Linescio	Linescio*
Brione Verzasca	Chiosetto
Malvaglia	Val Malvaglia* (v. piano di protezione)
Palagnedra	Bordei*
Prato Sornico	Prato*
Rossura	Rossura*, Tengia*, Figione*, Sorsello
Semione	Navone*
Sonogno	Sonogno*

2.3 Competenza del Gran Consiglio

Come già indicato al punto 2.1.1, la competenza per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione di un villaggio dalla lista degli insediamenti d'importanza nazionale è del Consiglio federale; i Cantoni possono comunque proporre di moto proprio un riesame (art. 5 cpv. 2 LPN).

In relazione alla decisione dei ricorsi, ciò significa che il Gran Consiglio non può modificare la lista allegata all'OISOS, ma in pratica può solo conferire mandato al Consiglio di Stato di chiedere al Consiglio federale il riesame di un dato

insediamento.

3. RICORSO DEL COMUNE DI AVEGNO

3.1 Oggetto del ricorso

Il Comune di Avegno contesta l'inclusione di Avegno Chiesa negli insediamenti d'importanza nazionale e chiede che in questa categoria siano mantenuti solo i nuclei Terra di Fuori e Terra di Dentro.

3.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

Nel messaggio dell'8 settembre 1998, il Consiglio di Stato rileva che il nucleo di Avegno Chiesa era stato classificato quale insediamento d'importanza regionale nell'ambito del rapporto ISOS 87. Successivi studi di verifica e di aggiornamento hanno condotto, giustamente, ad una riqualifica della frazione Chiesa per la sua ricchezza strutturale e per le numerose viuzze interne che si intersecano con il percorso principale che conduce alla frazione Terre di Dentro, situata più a settentrione. Il buono stato di conservazione del patrimonio edilizio conferisce all'insieme un certo valore storico-architettonico, evidenziato dalla presenza di belle costruzioni del '600-'700 e dai fronti contigui lungo l'asse primario.

L'attribuzione di Avegno-Chiesa alle località d'importanza nazionale è avvenuta dunque considerando l'insieme del valore urbanistico delle tre frazioni. Il piano regolatore di Avegno, approvato il 28 marzo 1995, considera tutte e tre le frazioni attribuendole alle zone dei nuclei tradizionali, regolamentate mediante l'unico art. 35 delle norme di attuazione.

Tutto ciò premesso, e considerato l'interesse generale del Comune di Avegno nel vedersi riconoscere il valore del proprio insediamento da parte del Consiglio federale, il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso.

3.3 Audizione

Nell'audizione del 21 ottobre 1998, i rappresentanti del Comune hanno spiegato la funzione di Avegno Chiesa (abitazione primaria, edifici pubblici, servizi, ...) e gli sforzi fatti per mantenere il patrimonio architettonico. Tra l'altro il Comune ha ricevuto il premio Wakker. Dopo discussione si è convenuto che la sottocommissione avrebbe verificato nei dettagli:

- se la norma di piano regolatore attualmente in vigore (art. 35, NV1) è compatibile con l'inventario;
- quali sono (se ci sono) gli eventuali vincoli che possono limitare il margine di manovra del Comune nell'ambito di una futura revisione del piano regolatore.

3.4 Considerazioni particolari

Denominazione dei singoli nuclei

Nel corso dell'istruzione del ricorso è emerso un problema nella denominazione dei singoli nuclei che ha causato delle incomprensioni.

Nel progetto di inventario che il Dipartimento federale dell'interno ha sottoposto al Cantone il 26 agosto 1991 il Comune di Avegno era suddiviso in due insediamenti (schede):

- Avegno Chiesa (importanza regionale)

Comprende il nucleo Avegno Chiesa, il nucleo Terre di dentro e un piccolo gruppo di costruzioni fra i due nuclei (località Soggetti sulla mappa catastale). Lo sviluppo di questo insediamento è descritto come segue:

(-)

Confrontando l'impianto attuale con la situazione riportata sulla carta Siegfried del 1895, si nota che nell'insediamento i tracciati viari non hanno subito modifiche essenziali, ad eccezione dell'antica strada della valle, che un tempo penetrava

nei nuclei ed oggi è stata sostituita dal nuovo percorso principale che fiancheggia i nuclei ad ovest.

Il nucleo primario, denominato Avegno Chiesa, assume quale elemento principale l'antica via di attraversamento; presenta una struttura mista, formata da singole abitazioni disposte soprattutto nelle aree perimetrali e da altre costruzioni contigue i cui fronti fiancheggiano la strada principale.

La continuità dei fronti è interrotta unicamente in prossimità della chiesa parrocchiale e della casa comunale dove si conforma uno spiazzo a carattere pubblico.

Il nucleo di Avegno di dentro, situato all'estremità settentrionale dell'insediamento, è pure attraversato dalla via principale; la struttura è compatta, caratterizzata da abitazioni disposte singolarmente o formanti delle corti e da fronti continui lungo il percorso di attraversamento.

Il piccolo gruppo di costruzioni, sorto tra Avegno Chiesa e Avegno di dentro, è citato nella carta Siegfried del 1895 unicamente per la presenza della cappella.

(-)

Nella valutazione dell'insediamento nell'ambito regionale la scheda indica quanto segue:

(-)

Dal profilo spaziale esso mostra certe qualità per la disposizione dei tre gruppi lungo la via di attraversamento, per la ricchezza strutturale e per le numerose viuzze interne che si intersecano con il percorso primario.

Il buono stato di conservazione del patrimonio edilizio conferisce all'insieme un certo valore dal lato storico-architettonico, evidenziando anche dalla presenza di belle costruzioni del '600-'700 e dai fronti contigui lungo l'asse primario.

- Avegno di fuori (importanza nazionale)

Comprende il nucleo Terre di Fuori, il cui sviluppo è descritto come segue:

(-)

Questa frazione sorge in posizione rialzata rispetto al piano alluvionale; è separata fisicamente dagli altri insiemi edilizi di Avegno in modo netto e non è con quelli in alcun rapporto topografico. Sviluppato ai piedi di un pendio con struttura puntiforme molto compatta, le costruzioni sono disposte perpendicolarmente e parallelamente alle curve di livello. Elemento spaziale importante è un grande vuoto centrale su cui converge una fitta trama di viuzze e passaggi d'importanza secondaria. (-)

Verifica della responsabile dell'ISOS

Il 22 febbraio 1994 il Consiglio di Stato ha chiesto l'inserimento della frazione Terre di dentro quale insediamento d'importanza nazionale. Nella verifica effettuata nella primavera 1994, la responsabile dell'ISOS non è entrata nel merito di una separazione della frazione Terre di dentro, ma ha esaminato unicamente:

- l'opportunità di considerare tutti i nuclei di Avegno come un unico insediamento;

- l'opportunità di attribuire i due insediamenti indicati nelle schede alla stessa categoria.

Il primo quesito era già stato oggetto di lunghe discussioni all'interno della commissione di valutazione prima di mettere in consultazione il progetto di inventario nel 1991; la chiara separazione tra i due insediamenti indicati nell'inventario viene confermata.

Per quanto riguarda invece la classificazione, nel rapporto all'intenzione della commissione di valutazione si rileva quanto segue:

I due insediamenti sono comparabili nelle loro qualità spaziali e architettoniche. Il fatto che il Comune abbia ricevuto il premio Wakker per gli sforzi in favore dell'immagine del villaggio è percepibile da entrambi i nuclei; ad Avegno Chiesa per esempio i collegamenti nella pavimentazione tra la via principale e le viuzze laterali sono stati eseguiti con particolare cura. E' possibile che una volta ci sia stata una differenza tra le qualità spaziali dei due insediamenti, oggi in ogni caso vanno attribuiti alla stessa categoria.

Sulla base di queste considerazioni, la responsabile dell'ISOS ha proposto di mantenere separati i due insediamenti Avegno di fuori e Avegno Chiesa (sempre inteso come i nuclei Avegno Chiesa e Terre di dentro e il gruppo Soggetti) e di classificarli entrambi come d'importanza nazionale.

Approvazione del Consiglio federale

La commissione di valutazione e il Consiglio federale hanno confermato la proposta della responsabile dell'ISOS. Va comunque rilevato che nell'appendice all'ordinanza riguardante l'inventario federale degli abitati meritevoli di protezione sono state inserite le seguenti denominazioni:

Avegno chiesa e di dentro (Avegno) come villaggio

Avegno di fuori (Avegno) come villaggio

In questo modo i limiti dei due insediamenti sono evidentemente più espliciti.

Norme di attuazione del piano regolatore

Il piano regolatore del Comune di Avegno è stato approvato dal Consiglio di Stato il 28 marzo 1995. Gli interventi nei nuclei sono regolati dal seguente articolo:

Art. 35 - Zone dei nuclei tradizionali

Le zone dei nuclei tradizionali comprendono i 3 nuclei di villaggio:

- Avegno Chiesa (NV1),
- Terra di Fuori (NV2),
- Terra di Dentro (NV3).

Per gli interventi valgono le disposizioni che seguono

1. NV2, NV3

Sono ammesse nuove aggiunte di limitata volumetria, ricostruzioni entro i limiti volumetrici esistenti nel nucleo, riattamenti e trasformazioni degli edifici esistenti.

Edifici accessori non idonei ad essere trasformati, come pure edifici manifestamente pericolanti, possono essere demoliti su preavviso dell'autorità cantonale competente.

NV1

Sono ammesse, oltre agli interventi previsti per i nuclei NV2 e NV3, nuove costruzioni nel settore posto a nord dalla ex strada cantonale, quali completazioni del tessuto edificato esistente limitatamente agli spazi liberi all'interno del nucleo e nelle fasce perimetrali, non altrimenti vincolati; in questi casi, oltre alle prescrizioni valide per gli altri interventi ammessi nei nuclei, è da rispettare un'altezza massima alla gronda di m 9,00.

2. Gli edifici sono destinati alla funzione abitativa.

Possono essere autorizzate aziende artigianali non moleste e locali commerciali o pubblici. E' comunque proibita

qualsiasi forma di immissione molesta.

E' pure concessa la costruzione di piccoli fabbricati quali depositi di legna o altro, sia in aggiunta a quelli esistenti, sia come costruzioni indipendenti, a condizione di un adeguato inserimento ambientale e volumetrico nell'ambito dell'edificazione esistente. Per il carattere architettonico, la pendenza dei tetti, i materiali di copertura, le aperture, la muratura, gli intonaci e i tinteggi fanno stato le disposizioni generali del presente articolo.

3. Le distanze da rispettare sono:

- da un fondo aperto: a confine o a m 1,50 se senza aperture;
- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3,00;
- verso un edificio con aperture: m 4,00.

4. Grado di sensibilità (secondo OIF) = II

5. Il tetto deve essere a falde con pendenza compresa fra il 70-80%. Sono escluse tutte le costruzioni con falde fino a livello del terreno naturale o sistemato.

Nei nuclei NV2 e NV3 è obbligatoria la copertura in piode.

Nei nuclei NV1 è ammessa anche la copertura con tegole di cemento ondulate di colore grigio.

Sono esclusi altri materiali di copertura.

6. Le rifiniture architettoniche visibili in facciata (gronde, loggiati, balconi, scale esterne, architravi, davanzali, aperture e infissi, intonaci) dovranno rispettare la tipologia tradizionale, sia per quanto riguarda le dimensioni e le proporzioni, che nella scelta e lavorazione dei materiali.

7. Possono essere imposti i colori dell'intonaco e prescritta qualsiasi misura di carattere estetico al fine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio.

8. La sistemazione delle aree libere o derivanti da demolizioni è oggetto di notifica al comune mediante descrizione dei materiali impiegati. Per il disciplinamento sui posteggi si rimanda all'apposito regolamento.

9. Gli allacciamenti (elettrico, TV, telefono, canalizzazione, ecc.) devono essere sotterranei.

10. Oltre a quanto richiesto dalla legge edilizia, le domande di costruzione devono allegare una documentazione fotografica dell'edificio e delle sue adiacenze.

In pratica nel nucleo di Avegno Chiesa (NV1) sono permesse nuove costruzioni (limitatamente a un determinato settore) e non è obbligatoria la copertura in piode. Tutte le altre disposizioni sono identiche per i tre nuclei. Il gruppo di edifici in località Soggetti è incluso nel nucleo NV1.

Sussidiamento dei tetti in piode

Nel Comune di Avegno sono sussidiati i tetti in piode nei comparti indicati nel piano allestito dalla Sezione pianificazione urbanistica nel settembre 1982; in particolare:

- Terra di fuori;
- Terra di dentro;
- edifici sui mappali n. 120, 130, 131, 132 e 33 (gruppo Soggetti), 89 e 91 (Avegno Chiesa);
- 24 cappelle votive.

A titolo informativo, dal 1974 nel Comune di Avegno sono state sussidiate 33 edifici (25 Terra di fuori, 6 Terra di dentro, 1 Avegno Chiesa e 1 Soggetti) per un totale di fr. 321'800.-- (sussidio cantonale fr. 182'500.--; sussidio federale fr. 139'300.--).

3.5 Conclusioni

Premesso che, come indicato al punto 2.3, il Gran Consiglio non può stralciare Avegno Chiesa dalla lista degli insediamenti d'importanza nazionale, ma, se del caso, solo sollecitare un riesame al Consiglio federale, si osserva:

- che l'ISOS considera un insediamento nel suo complesso, suddividendolo eventualmente in perimetri o gruppi con diversi obiettivi di conservazione (conservazione della sostanza, della struttura o del carattere);

- che il fatto che il nucleo Avegno Chiesa, il gruppo Soggetti e il nucleo Terre di dentro costituiscono - secondo i criteri dell'inventario - un unico insediamento è evidenziato anche dal piano di rilievo allegato;

- che l'inclusione di "Avegno Chiesa e di Dentro" nell'inventario degli insediamenti d'importanza nazionale è giustificata in considerazione qualità spaziali e architettoniche;

- che, come indicato al punto 2.1.8, l'ISOS non interferisce sulla pianificazione locale; a questo livello il suo scopo è quello di sensibilizzare, vale a dire far capire che in un determinato insediamento ci sono delle qualità e di spiegare in che cosa consistono queste qualità.

Alla luce di queste considerazioni la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso.

4. RICORSO DEL COMUNE DI BROGLIO

4.1 Oggetto del ricorso

Il Comune di Broglio chiede l'inclusione dei Monti di Rima negli insediamenti d'importanza nazionale essenzialmente per garantire il sussidio dei tetti in piode. Il piano generale di Rima (Comuni di Broglio e Prato Sornico), approvato dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 1991, stabilisce che nella zona attorno all'oratorio di Rima (il perimetro è indicato nel piano) è obbligatoria la copertura in piode.

4.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

Nel messaggio dell'8 settembre 1998 il Consiglio di Stato rileva che la politica di sussidiamento dei tetti in piode non dipende direttamente dall'inserimento di una certa località nell'Inventario ISOS. La scheda 8.4 menziona in modo particolare le località oggetto di tale politica. Comunque esistono altre località, non inserite nell'inventario federale ISOS, che beneficiano ugualmente dei sussidi federali e cantonali in materia di conservazione dei tetti in piode. A titolo di esempio cita il caso di Frasco.

Rileva inoltre come la stessa località di Broglio nel progetto di inventario del 1987 appartenesse alle località d'importanza regionale. Soltanto dopo l'aggiornamento degli studi di base, il villaggio principale di Broglio è stato inserito tra le località d'importanza nazionale.

La zona dei monti di Rima non possiede le caratteristiche (la funzione di insediamento a carattere secondario, la posizione, i valori spaziali e i valori storico-architettonici del sito) stabilite per una simile valutazione. Ciò nonostante il Cantone e la Confederazione elargiscono il sussidio per i tetti in piode in base alle direttive dipartimentali.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso.

4.3 Audizione

Nell'audizione del 21 ottobre 1998, dopo discussione, si è concluso che la sottocommissione avrebbe verificato nei dettagli:

- la portata della segnalazione nella scheda 8.4 dei nuclei nei quali Cantone e Confederazione sussidiano i tetti in piode;
- i motivi dei cambiamenti intervenuti tra la scheda di risultato intermedio del 5 luglio 1990 e quella di dato acquisito del 1995, in particolare lo stralcio dei Monti di Rima;
- la relazione in generale tra ISOS e sussidiamento dei tetti in piode.

4.4 Considerazioni particolari

Rilievi nel Comune di Broglio

Nell'ambito dell'ISOS è stato rilevato unicamente il villaggio di Broglio. Nella lista del 1987 esso era indicato come d'importanza regionale e di conseguenza non è stato incluso nella scheda 8.4 del 5 luglio 1990. A seguito della richiesta del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1994, il Consiglio federale ha inserito il villaggio di Broglio negli insediamenti d'importanza nazionale e di conseguenza è stato incluso nella scheda 8.4 del 17 luglio 1995. (Questa modifica non è contestata.)

Il nucleo dei Monti di Rima non è stato rilevato perché non è abitato tutto l'anno (cfr. punto 2.1.4).

Segnalazione dei nuclei con sussidi ai tetti in piode

La segnalazione nella scheda 8.4 dei nuclei nei quali Cantone e Confederazione sussidiano i tetti in piode è di per se puramente informativa. Come indicato al punto 2.2.1 non esiste in effetti nessuna relazione diretta tra l'ISOS e il sussidiamento dei tetti in piode.

Proprio in relazione a questa segnalazione, nella scheda 8.4 del 5 luglio 1990 si è però verificato un errore. Oltre agli insediamenti d'importanza nazionale indicati dalla Confederazione nella prima bozza di inventario, il Cantone ha aggiunto di propria iniziativa anche una serie di nuclei non abitati tutto l'anno (quindi non rilevati nell'ISOS) in cui vengono sussidiati i tetti in piode; in particolare:

Monti di Rima (Broglio)

San Carlo (Campo Vallemaggia)

Lövalt (Frasco)

Cabione (Frasco)

Aquino (Lavertezzo)

Con la presa di posizione del 22 febbraio 1994 il Consiglio di Stato ha chiesto di inserire quattro di questi nuclei nella lista degli insediamenti d'importanza nazionale. Il Consiglio federale non ha però accolto questa richiesta in quanto non sono abitati tutto l'anno (cfr. punti 2.1.5 e 2.1.6).

Sussidiamento dei tetti in piode

Sui Monti di Rima sono sussidiati i tetti in piode nel perimetro indicato nel piano generale di Rima (Comuni di Broglio e Prato Sornico), approvato dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 1991.

A titolo informativo, dal 1979 sui Monti di Rima sono stati sussidiati 22 edifici per un totale di fr. 221'800.-- (sussidio cantonale fr. 137'100.--; sussidio federale fr. 84'700.--).

4.5 Conclusioni

Premesso che, come indicato al punto 2.3, il Gran Consiglio non può includere i Monti di Rima nella lista degli insediamenti d'importanza nazionale, ma, se del caso, solo chiedere un riesame al Consiglio federale, si osserva:

- che nell'ISOS sono rilevati solo gli insediamenti abitati tutto l'anno;
- che l'esclusione dei Monti di Rima non è legata a motivi qualitativi, bensì al mancato soddisfacimento di questo criterio;
- che, come indicato al punto 2.2.1, tra ISOS e sussidiamento dei tetti in piode (soportato da altre basi legali) non esiste nessuna relazione diretta ed in particolare il non inserimento nell'ISOS non pregiudica l'ottenimento dei sussidi.

Alla luce di queste considerazioni la Commissione speciale per pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso.

5. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni generali e delle considerazioni particolari sui ricorsi, illustrate nel presente rapporto, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone al Gran Consiglio di adottare le decisioni come ai progetti allegati.

Come conclusione vale comunque la pena di rilevare che l'allestimento dell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere rappresenta una grossa operazione culturale. In particolare esso mette in evidenza l'importanza degli insediamenti per l'identità e l'immagine turistica del Cantone. Affinché raggiunga il suo scopo è però importante che l'inventario venga utilizzato soprattutto come strumento di sensibilizzazione e di coordinamento (CBN - piani dei siti e paesaggi) e non come semplice strumento di controllo; ad esempio il coordinamento con i piani dei siti e paesaggi pittoreschi della Commissione delle bellezze naturali deve avvenire ad uno stadio iniziale della pianificazione.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Oviedo Marzorini, relatore
 Arigoni - Arn - Beretta Piccoli - Bobbià - Canal - Croce -
 Ferrari C. - Ferrari Massimo - Genazzi - Lepori -
 Minotti - Pedrina - Quadri - Rosselli - Suter

(piano Avegno Chiesa)

6. PROGETTI DI DECISIONE

6.1 Comune di Avegno

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Avegno il 15 settembre 1995 contro la scheda di coordinamento 8.4 del Piano direttore - Insediamenti d'importanza nazionale - adottata dal Consiglio di Stato il 17 luglio 1995;
- visto il messaggio n. 4786 dell'8 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 4786 Rparz.2 del 14 ottobre 1999 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Avegno è respinto.
 2. Non si riscuotono né tasse né spese.
 3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
- Comune di Avegno

- Consiglio di Stato
- Sybille Heusser, Büro für das ISOS, Limmatquai 24, 8001 Zurigo
- Ufficio federale della cultura, Sezione del patrimonio culturale e monumenti storici, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna

6.2 Comune di Broglio

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Broglio il 22 settembre 1995 contro la scheda di coordinamento 8.4 del Piano direttore - Insediamenti d'importanza nazionale - adottata dal Consiglio di Stato il 17 luglio 1995;
- visto il messaggio n. 4786 dell'8 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 4786 Rparz.2 del 14 ottobre 1999 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

decide:

1. Il ricorso del Comune di Broglio è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:

- Comune di Broglio
- Consiglio di Stato
- Sybille Heusser, Büro für das ISOS, Limmatquai 24, 8001 Zurigo
- Ufficio federale della cultura, Sezione del patrimonio culturale e monumenti storici, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna